

Testo approvato con Deliberazione dei Comuni proprietari: Delibera n. 37 d.d. 26.11.2015 Comune di Bleggio Superiore, Delibera n.70 d.d. 30.11.2015 Comune Comano Terme, Delibera n.29 d.d. 30.11.2015 Comune di Fivà, Delibera n.60 d.d. 30.11.2015 Comune di Stenico, Delibera n.31 d.d. 14.12.2015 Comune di San Lorenzo Dorsino e aggiornato con la modifica apportata con deliberazione dell'Assemblea Consorziale n.05 del 29.08.2017.



Terme di Comano

AZIENDA CONSORZIALE TERME DI COMANO (Trentino)

STATUTO

Aggiornato: agosto 2017

Art. 1 – Costituzione

1. Ai sensi degli artt. 41 e 61 della legge regionale 4/1/93 n. 1 e della legge regionale 29/11/1978, n. 24, fra gli originari comuni di Bleggio Inferiore, Bleggio Superiore, Dorsino, Fiavè, Lomaso, S. Lorenzo in Banale e Stenico, è costituito, a seguito di specifica convenzione, un consorzio – azienda (Azienda Consorziata), per gli scopi di seguito elencati:
 - a. gestire il patrimonio della ex Fondazione “G.B. Mattei”, attraverso lo svolgimento delle seguenti attività:
 - Termale;
 - Alberghiera;
 - Qualsiasi altra attività connessa, complementare, collaterale e strumentale alla attività istituzionale in funzione del conseguimento dell’ottimale gestione del patrimonio aziendale in conformità alle disposizioni del presente Statuto nonché alle finalità e agli indirizzi stabiliti dall’Assemblea.
 - b. Esercitare l’assistenza e la beneficenza a favore degli abitanti dei comuni consorziati, nelle forme e con le modalità stabilite dall’Assemblea, nell’ambito dell’onere finanziario stabilito dall’art. 36 dello Statuto.
 - c. Assicurare a favore degli abitanti residenti nei comuni proprietari il diritto ad attingere acqua alla fonte termale, per esclusivo proprio uso personale, giusta antichissima consuetudine. Le modalità e i limiti per l’esercizio di tale diritto sono disciplinati con regolamento di cui all’art. 11 comma 2 lettera k.

Art. 2 – Quote di partecipazione

1. Le quote di partecipazione sono uguali per ciascuno dei comuni originari.
2. Nei casi di fusione e accorpamento dei comuni partecipanti al comune subentrante vengono attribuite tante quote quanti sono gli enti accorpati.
3. Nell’assemblea consorziale a ciascun comune spetta un voto.

Art. 3 – Denominazione e sede

1. L’Azienda Consorziata assume la denominazione di “Azienda Consorziata Terme di Comano – ACTC – Lascito G.B. Mattei” e potrà servirsi anche della denominazione “Azienda Consorziata Terme di Comano” o “ACTC”, ed è dotata di personalità giuridica.
2. L’Azienda Consorziata ha sede presso lo stabilimento delle Terme di Comano situato nel Comune di Stenico.
3. Il Consiglio di Amministrazione può istituire sedi secondarie.

Art. 4 – Durata

1. La durata dell’Azienda Consorziata è stabilita al 31 dicembre 2046.

Art. 5 – Patrimonio

1. Il patrimonio dell’Azienda Consorziata è costituito da beni mobili ed immobili, già appartenenti alla Fondazione “Giovanni Battista Mattei” trasferiti al Consorzio Intercomunale Terme di Comano ai sensi dell’art. 5, primo comma della Legge regionale 29 novembre 1978, n. 24 e dai beni successivamente acquisiti.

Art. 6 – Scioglimento e liquidazione

1. L'Azienda Consorziale può cessare a seguito della deliberazione adottata da tutti gli enti consorziati.
2. Per la liquidazione si applicano le norme del DPR 4/10/1986 n. 902.

Art. 7 – Partecipazione dell'Azienda Consorziale a società e consorzi, enti, associazioni

1. L'Azienda Consorziale può partecipare nei limiti previsti dalle disposizioni normative, anche con quote di minoranza, a società di capitali, consorzi, enti o associazioni riconosciute, o concorrere alla loro costituzione, per la gestione di attività commerciali e turistiche connesse a quelle istituzionali ovvero complementari, collaterali e strumentali.
2. I provvedimenti di costituzione o di partecipazione di cui al precedente comma sono sottoposti all'approvazione dell'Assemblea, ai sensi del successivo art. 28 la quale stabilisce anche le modalità e le condizioni di indirizzo e controllo.

TITOLO II – ORGANI, COMPOSIZIONE E COMPETENZE

Art. 8 – Organi

1. Sono organi dell'Azienda Consorziale:
 - L'Assemblea
 - Il Consiglio di Amministrazione
 - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 9 – Assemblea

1. L'Assemblea dell'Azienda Consorziale è composta dai rappresentanti dei Comuni associati nella persona del sindaco o di un suo delegato.
2. La delega del Sindaco può essere conferita solo ad altro componente della relativa Giunta comunale, per iscritto, e può essere revocata.
3. La delega deve essere conferita e revocata per iscritto dandone comunicazione all'Assemblea.
4. Il Segretario dell'Assemblea è nominato preferibilmente tra i Segretari dei comuni consorziati, ovvero, quando l'Assemblea lo ritenga opportuno ed in presenza di particolare esperienza e professionalità maturata nel settore, nella persona del Segretario di altro ente pubblico, purché in possesso del patentino di abilitazione alle funzioni di segretario comunale di cui all'art. 46 D.P.G.R. 10.05.1983 n. 3/L. Con l'affidamento dell'incarico l'Assemblea ne fissa il compenso.
5. In caso di sua assenza o impedimento, esercita le funzioni di segretario il membro più giovane dell'Assemblea.
6. Il Segretario dell'Assemblea:
 7. Assiste alle adunanze della medesima, ne redige i relativi verbali apponendovi la propria firma, cura la formale stesura degli atti e delle deliberazioni.
 8. E' responsabile della istruttoria delle deliberazioni, provvede per la loro pubblicazione all'albo consorziale.

9. Esercita ogni altra attribuzione affidatagli dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti, roga i contratti dell'ente in forma pubblica amministrativa e collabora con il Presidente.

Art. 10 – Durata in carica

1. I Sindaci componenti dell'Assemblea permangono in carica fino a quando conservano la relativa carica presso il Comune di appartenenza.

Art. 11 – Attribuzioni dell'assemblea

1. L'Assemblea è la diretta espressione degli enti rappresentanti le comunità locali. Ad essa spettano la determinazione degli indirizzi ed il controllo della loro attuazione.
2. Spetta all'Assemblea:
 - a) Eleggere il proprio Presidente ed eventualmente il Vicepresidente che in caso di assenza od impedimento del Presidente lo sostituisce e ne assume le funzioni;
 - b) Eleggere il Presidente ed i membri del Consiglio di Amministrazione;
 - c) Nominare il Collegio dei revisori dei conti;
 - d) Determinare all'inizio della tornata amministrativa ed aggiornare successivamente, anche su proposta del Consiglio di Amministrazione, gli indirizzi a cui il Consiglio di Amministrazione deve attenersi nell'attuazione dei suoi compiti e nel raggiungimento degli obiettivi di interesse aziendale
 - e) Deliberare in ordine ai programmi e all'attuazione delle iniziative di carattere sociale;
 - f) Approvare gli atti fondamentali del Consiglio di Amministrazione di cui al successivo articolo 28;
 - g) Approvare gli atti di delega ai membri del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 25 5^a comma. –
 - h) Adottare l'eventuale provvedimento di revoca degli amministratori o di scioglimento del Consiglio di Amministrazione;
 - i) Approvare le nuove richieste di ammissione all'Azienda Consorziale;
 - j) Deliberare sulla costituzione o partecipazione a società, consorzi, enti, associazioni;
 - k) Approvare il regolamento in materia di iniziative di carattere sociale;
 - l) Determinare gli emolumenti dovuti al Presidente dell'Assemblea, al Presidente e ai componenti del Consiglio di Amministrazione, anche in relazione a particolari funzioni ad essi assegnate nonché ai componenti del collegio dei revisori dei conti;
 - m) Deliberare le modificazioni al presente Statuto che non comportino modificazioni nella convenzione.

Art. 12 – Riunioni

1. L'Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno, in sessione ordinaria, rispettivamente per approvare il piano programma ed i suoi aggiornamenti, il programma delle iniziative sociali, i bilanci preventivi economici annuale e pluriennale ed il bilancio consuntivo di esercizio.
2. Può riunirsi straordinariamente in ogni momento per iniziativa del Presidente o a richiesta del Consiglio di Amministrazione o di almeno 1/3 dei Componenti l'Assemblea con istanza contenente gli argomenti da trattare.

3. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea che trattano i punti previsti all'art. 28.

Art. 13 – Pubblicazione delle deliberazioni assembleari

1. Le deliberazioni dell'Assemblea consorziale sono pubblicate entro otto giorni dalla adozione per dieci giorni consecutivi mediante affissione all'albo telematico dell'Azienda Consorziale..

Art. 14 – Convocazione

1. L'Assemblea è convocata e presieduta dal proprio Presidente. L'Assemblea può essere altresì convocata su richiesta dai soggetti indicati all'articolo 12.
2. Gli avvisi di convocazione, da inviare tramite posta elettronica certificata, devono contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, unitamente all'ordine del giorno e devono pervenire ai singoli componenti almeno cinque giorni prima per le sessioni ordinarie e straordinarie e ventiquattro ore prima nei casi di convocazione urgente. La convocazione è eseguibile con qualsiasi strumento utile allo scopo.
3. Presso l'Azienda Consorziale devono essere depositati gli atti relativi all'ordine del giorno, a disposizione dei componenti dell'Assemblea, almeno 3 giorni prima della seduta, salvi i casi di convocazione d'urgenza.
4. La prima Assemblea successiva all'intervenuto rinnovo dei Consigli comunali dei comuni aderenti è convocata dal sindaco neo eletto più anziano di età e dovrà avere luogo entro 60 giorni dalla relativa proclamazione, per provvedere alla nomina del Presidente.

Art. 15 – Funzionamento dell'Assemblea

1. La seduta è valida con la presenza di componenti che rappresentino la maggioranza assoluta dei componenti.
2. Con apposito regolamento l'Assemblea approva le modalità del suo funzionamento e disciplina il diritto di informazione e di accesso agli atti di propria competenza.

Art. 16 – Modifiche statutarie

1. Le modifiche allo Statuto dell'Azienda sono approvate dai singoli comuni consorziati, ad esclusione di quelle di competenza dell'Assemblea ai sensi dell'art. 12 lettera m.
2. Esse entrano in vigore dal giorno successivo all'ultima approvazione dei consigli comunali.

Art. 17 – Approvazione delle deliberazioni

1. Le delibere sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti alla seduta.
2. È necessaria la maggioranza dei componenti l'Assemblea per le seguenti deliberazioni:
 - a) Nomina del Presidente dell'Assemblea
 - b) Nomina del Consiglio di Amministrazione
 - c) Nomina del Collegio dei revisori dei conti
 - d) Revoca dei singoli componenti e scioglimento del Consiglio di Amministrazione
 - e) Approvazione del piano programma e del programma delle iniziative sociali.

Art. 18 – Presidente dell'Assemblea

1. Al Presidente dell'Assemblea spetta la rappresentanza istituzionale dell'Azienda Consorziata, la presidenza dell'Assemblea, il raccordo con gli Enti soci, la vigilanza sull'operato del Consiglio di Amministrazione e sulle attività di assistenza e beneficenza e di natura sociale.
2. Il Presidente dell'Assemblea è eletto dalla Assemblea stessa tra i propri componenti a maggioranza assoluta e rimane in carica per la durata fissata dall'Assemblea e comunque entro il limite del mandato amministrativo presso il comune di appartenenza.
3. Spetta al Presidente:
 - a. Convocare l'Assemblea fissando il relativo ordine del giorno, secondo le disposizioni del precedente art. 14.
 - b. Presiedere l'Assemblea.
 - c. Provvedere a quanto necessario per il funzionamento dell'Assemblea, in conformità all'apposito regolamento.
 - d. Ricevere gli atti del Consiglio di Amministrazione soggetti all'approvazione dell'Assemblea e i provvedimenti che la normativa vigente dispone siano trasmessi.
 - e. Tenere i contatti con gli enti soci e con le Autorità.

Art. 19 – Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione esercita le attività di programmazione, controllo gestionale e di alta amministrazione.
2. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 2 a 4 membri compreso il Presidente eletti dall'Assemblea fuori dal proprio seno con la maggioranza di cui all'art. 17 fra coloro che hanno i requisiti per la nomina a consigliere comunale e che risultino in possesso di specifica e qualificata competenza tecnica ed amministrativa nei diversi settori di interesse per l'Azienda Consorziata che deve essere analiticamente documentata nell'atto di nomina.
3. Il Presidente viene eletto dall'Assemblea con votazione separata che deve precedere la votazione per la nomina degli altri membri.
4. La modalità di funzionamento del Consiglio sono disciplinate da apposito regolamento.
5. Il Consiglio di Amministrazione ha durata coincidente con la normale durata delle amministrazioni comunali. I suoi componenti restano in carica dopo la scadenza per l'adozione degli atti urgenti ed indifferibili, fino all'insediamento dei loro successori.

Art. 20 – Incompatibilità alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione

1. I componenti del Consiglio di Amministrazione debbono essere in possesso, per la durata del mandato, di tutti i requisiti di eleggibilità e compatibilità previsti dalla legge per gli amministratori delle aziende speciali.
2. Non possono ricoprire la carica di componente del Consiglio di Amministrazione i componenti delle Giunta e del Consiglio dei comuni soci, nonché coloro che sono in lite con l'Azienda Consorziata nonché i titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi all'ACTC e previsti dall'art. 7.

Art. 21 – Decadenza da componente del Consiglio di Amministrazione

1. La qualità di componente il Consiglio di Amministrazione si perde quando si verificano le cause di ineleggibilità a consigliere comunale o le incompatibilità previste dal precedente articolo.
2. I componenti il Consiglio di Amministrazione che non intervengano senza giustificato motivo a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dall'Assemblea su segnalazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Art. 22 – Sostituzione

1. L'Assemblea provvede alla sostituzione dei consiglieri dimissionari, deceduti ovvero appena si siano verificate le incompatibilità e decadenza di cui ai precedenti articoli.
2. A tale scopo il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha l'obbligo di comunicare al Presidente dell'Assemblea le suddette cause entro 10 giorni da quello in cui esse si sono verificate o sono venute a sua conoscenza.
3. La sostituzione ha effetto appena sia divenuta esecutiva la relativa deliberazione.
4. I componenti il Consiglio di Amministrazione che sostituiscono i consiglieri anzitempo cessati dalla carica esercitano le loro funzioni limitatamente al periodo di tempo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori.

Art. 23 – Sostituzione dell'intero Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è sostituito dall'Assemblea consorziale nei casi in cui non sia in grado di deliberare per effetto del divieto di cui all'art. 26, Il comma, o per altro legittimo motivo.

Art. 24 – Revoca o scioglimento del Consiglio di Amministrazione o di singoli componenti

1. Nei casi in cui si abbia motivo di ritenere che il Consiglio di Amministrazione o suoi singoli componenti non ottemperino a norme di legge o di regolamento ovvero pregiudichino gli interessi dell'Azienda o dell'Ente Locale almeno 1/3 dei componenti dell'assemblea possono presentare al Presidente dell'Assemblea motivate proposte di convocazione dell'Assemblea per lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione o la revoca dei singoli suoi componenti.
2. La proposta è trasmessa dal Presidente dell'Assemblea al Consiglio di Amministrazione o al consigliere interessato per la presentazione di eventuali controdeduzioni in merito, entro il termine perentorio di 15 giorni. L'Assemblea delibera sulla proposta di revoca o di scioglimento entro i 15 giorni successivi.
3. L'Assemblea provvede di norma contestualmente alla sostituzione del Consiglio di Amministrazione o dei componenti revocati

Art. 25 – Attribuzioni del Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'azienda, senza eccezioni di sorta, e più segnatamente gli sono conferite tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi dell'ente che non siano per legge riservati all'assemblea consorziale.
2. Ad esso compete l'adozione dei provvedimenti necessari per il raggiungimento dei fini aziendali, in attuazione degli indirizzi e degli obiettivi generali formulati dall'Assemblea consorziale.
3. In particolare il Consiglio di Amministrazione:

- a) Adotta i regolamenti previsti dal presente Statuto e gli altri che si rendessero necessari per il miglior funzionamento dell'Azienda Consorziata;
 - b) Predisporre, all'inizio della tornata amministrativa, il piano – programma e, annualmente, gli aggiornamenti ritenuti opportuni;
 - c) Predisporre entro le scadenze stabilite nel presente Statuto il bilancio preventivo triennale ed il bilancio preventivo annuale, nonché le variazioni resesi necessarie durante l'anno;
 - d) Predisporre il bilancio consuntivo di esercizio;
 - e) Approva l'assunzione di mutui e le altre operazioni finanziarie;
 - f) Approva le tariffe dei servizi erogati dall'Azienda Consorziata e le condizioni di fornitura;
 - g) Dispone appalti, forniture e acquisti relativi al funzionamento dei servizi;
 - h) Approva la struttura organizzativa aziendale, l'inquadramento del personale ed i livelli retributivi anche in conformità al relativo regolamento;
 - i) Prende atto della stipulazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dispone in ordine alla relativa spesa;
 - j) Approva gli accordi sindacali aziendali;
 - k) Approva il licenziamento per motivi disciplinari del personale secondo le procedure previste dalla legge e dai contratti di lavoro
4. Alle sedute del Consiglio possono partecipare i revisori dei conti.
 5. Il consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dall'articolo 2381 del codice civile, può nominare direttori generali, direttori in genere e procuratori, determinandone i poteri per l'ordinaria amministrazione dell'azienda ed eventualmente per altri atti che ritenesse opportuni, come pure può delegare proprie attribuzioni ad uno o più dei membri del consiglio, ivi compreso il Presidente determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.
 6. Le deliberazioni del Consiglio nella loro parte dispositiva sono trasmesse in via telematica ai Comuni proprietari e al Presidente dell'Assemblea entro 10 giorni dalla loro adozione.

Art. 26 – Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

1. Per la validità delle adunanze del Consiglio è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti.
2. I componenti del Consiglio di Amministrazione non possono prendere parte a sedute in cui si discutano o si deliberino atti o provvedimenti nei quali abbiano interesse personale essi stessi o i loro congiunti od affini entro il 4° grado.
3. Le deliberazioni del Consiglio vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti. A parità di voti prevale quello del Presidente o di chi ne fa le veci.
4. Le modalità di convocazione e di funzionamento del Consiglio sono stabilite in apposito regolamento.
5. Il Consiglio di Amministrazione è convocato obbligatoriamente dal Presidente su richiesta scritta di almeno 2 componenti il collegio dei revisori, o di almeno la metà dei componenti il Consiglio stesso.
6. In caso di assenza od impedimento il Presidente del Consiglio di Amministrazione delega a sostituirlo un altro componente del Consiglio di Amministrazione. In mancanza di delega assume la presidenza il componente più anziano di età.

Art. 27 – Presidente del Consiglio di Amministrazione

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione assicura l'attuazione degli indirizzi dell'Assemblea consorziale e realizza un costante collegamento e raccordo tra la direzione ed il Consiglio di Amministrazione.
2. Egli ha la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio con facoltà di promuovere azioni e istanze giudiziarie e amministrative, nominando avvocati, procuratori e consulenti. L'autorizzazione a stare in giudizio gli è conferita dal Consiglio di Amministrazione.
3. Il Presidente, in particolare:
 - a) Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e determina gli argomenti da inserire all'ordine del giorno;
 - b) Vigila sull'attività gestionale dell'Azienda Consorziale e sull'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
 - c) Riferisce all'Assemblea consorziale sull'andamento della gestione aziendale segnatamente in ordine alla realizzazione degli indirizzi programmatici stabiliti dall'Assemblea stessa.
4. Il Presidente tiene i contatti con Enti ed Autorità per le materie connesse all'attività gestionale e di competenza del Consiglio di Amministrazione;
5. Il Presidente adotta, sotto la sua responsabilità, in casi di necessità ed urgenza insorti posteriormente all'ultima seduta, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione e li sottopone alla ratifica del Consiglio stesso nella sua prima adunanza e, comunque, entro trenta giorni dalla assunzione.
6. Il Presidente può delegare ad uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione parte delle proprie competenze.

Art. 28 – Atti fondamentali

1. Sono riservati all'approvazione dell'Assemblea le delibere del Consiglio di Amministrazione concernenti:
 - a) il piano - programma;
 - b) il bilancio pluriennale;
 - c) il bilancio preventivo economico annuale e le relative variazioni peggiorative del risultato economico;
 - d) il bilancio consuntivo d'esercizio;
 - e) la costituzione e l'assunzione di partecipazione in società di capitali, consorzi, enti ed associazioni riconosciute, nonché la nomina dei rappresentanti dell'Azienda in detti soggetti;
 - f) le alienazioni del patrimonio immobiliare.
2. Le deliberazioni di cui al 1° comma sono comunicate entro 15 giorni dalla loro adozione e nel loro testo integrale al Presidente dell'Assemblea che le pubblica mediante affissione nell'Albo dell'ACTC e nel contempo ne trasmette copia agli enti consorziati.
3. Per le delibere individuate al comma 1. del presente articolo, entro 30 giorni dal ricevimento l'Assemblea può formulare osservazioni, proposte, richiedere chiarimenti e modifiche al Consiglio di Amministrazione, assegnando un termine per la risposta non inferiore a giorni 15.
4. In caso di mancata risposta o di mancato recepimento delle osservazioni, delle proposte o delle richieste di modifica, l'Assemblea può adottare comunque la deliberazione relativa, con le modifiche proposte, assumendosi peraltro ogni responsabilità a ciò conseguente. Se del caso l'Assemblea può anche attivare la procedura prevista dall'art. 26 dello statuto.

5. L'Assemblea si pronunzia entro 30 giorni dal ricevimento della deliberazione o dei chiarimenti; in difetto il provvedimento diviene esecutivo.
6. Il termine di 30 giorni di cui ai precedenti commi 3. e 4. è ridotto a 15 giorni per il bilancio preventivo economico annuale e le relative variazioni.
7. Al di fuori degli atti disciplinati dal presente articolo, ogni altro atto o deliberazione del Consiglio di Amministrazione è riservato all'autonomia di gestione dello stesso.

Art. 29 – Collegio dei revisori dei conti

1. Il controllo sulla regolarità contabile e la vigilanza sulla gestione economico – finanziaria è affidato ad un collegio di revisori composto da tre membri di cui uno con funzione di Presidente nominato dall'Assemblea fuori dal proprio seno. L'Assemblea, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può eleggere un unico Revisore del Conto.
2. I componenti del Collegio dei revisori dei conti devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili di cui alla normativa vigente.
3. I revisori durano in carica fino al 30 giugno del terzo anno successivo a quello della nomina e comunque fino alla ricostituzione del Collegio stesso. I revisori non sono revocabili, salvo inadempienza, e sono rieleggibili. Non possono essere nominati revisori dei conti e, se nominati, decadono i consiglieri degli enti consorziati, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori dell'Azienda Consorziale, coloro che sono legati all'Azienda Consorziale da un rapporto continuativo di prestazioni d'opera retribuita, coloro che sono proprietari, comproprietari e soci illimitatamente responsabili, dipendenti di imprese esercenti gli stessi servizi affidati all'Azienda Consorziale od industrie connesse al servizio medesimo o che abbiano stabili rapporti commerciali con il consorzio e coloro che hanno liti pendenti con l'Azienda Consorziale.
4. La decadenza del Consiglio di Amministrazione non comporta la decadenza del Collegio dei Revisori.
5. Al Presidente ed ai membri del collegio dei revisori è corrisposta una adeguata indennità il cui ammontare è deliberato dall'Assemblea, tenuto conto delle tariffe professionali vigenti. Spetta altresì il rimborso delle spese vive sostenute per l'espletamento della loro funzione nonché – in caso di missione per conto dell'Azienda Consorziale – il rimborso delle spese di viaggio e trasferta secondo le modalità in atto per i componenti del Consiglio di Amministrazione.

Art. 30 – Compiti del collegio dei revisori

1. Il Collegio dei revisori accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, l'osservanza delle norme tributarie e attesta, nella relazione al Bilancio consuntivo, la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione.
2. Il collegio vigila sulla gestione economico-finanziaria ed a questo fine:
 - a) esamina i progetti dei bilanci preventivi annuali e pluriennali, esprimendo eventuali motivate osservazioni entro 15 giorni dal ricevimento dei documenti;
 - b) esamina con frequenza almeno trimestrale la situazione economica e finanziaria dell'Azienda, formulando eventualmente motivate osservazioni e proposte al Consiglio di Amministrazione;
 - c) esprime il proprio parere su specifiche questioni attinenti alla gestione economico-finanziaria sottopostegli dall'Assemblea o dal Consiglio di Amministrazione e, in specie, sui progetti di investimento, sull'impiego fruttifero della disponibilità di cassa, sull'acquisto di azioni o quote societarie;
 - d) denuncia all'Assemblea fatti censurabili di rilevanti entità riguardanti il Consiglio di Amministrazione o la gestione della Azienda Consorziale.

3. I revisori possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, agli accertamenti di competenza.
4. Al Collegio viene assicurato l'accesso agli atti e documenti dell'Azienda che siano di interesse per l'espletamento delle sue funzioni.
5. Il Collegio partecipa alle sedute dell'Assemblea ed a quelle del Consiglio di Amministrazione nelle quali si discutono gli atti fondamentali di cui all'articolo 28, nonché alle altre sedute del Consiglio di Amministrazione alle quali sia invitato dal Presidente del Consiglio stesso ed alle sedute dell'Assemblea alle quali sia invitato. Il Collegio può richiedere l'iscrizione a verbale di eventuali osservazioni o rilievi.
6. Il collegio presenta all'Assemblea ogni triennio una relazione sull'andamento della gestione contenente rilievi e valutazioni sulla efficienza, efficacia ed economicità dei servizi. Nella relazione sono riportati confronti di efficienza ed efficacia comparati con quelli di aziende similari.
7. La relazione può contenere proposte per il miglioramento dei servizi.

Art. 31 – Revisione di bilancio

1. I bilanci dell'Azienda possono essere sottoposti – per decisione dell'Assemblea – a revisione ai fini di certificazione, ad opera di società iscritta nell'albo speciale della CONSOB e prescelta con procedura negoziata dal Consiglio di Amministrazione.
2. La società di revisione coordina la propria attività con quella dei revisori dei conti dell'Azienda Consorziale.

Art. 32 – Vigilanza

1. La vigilanza sull'attività dell'Azienda Consorziale è esercitata dagli enti consorziati per il tramite del Presidente dell'Assemblea secondo quanto previsto dal vigente statuto.
2. E' facoltà degli enti consorziati assumere specifiche informazioni in merito all'andamento dell'azienda come pure a singole operazioni di carattere rilevante.

Art. 33 – Gestione aziendale: criteri e controllo interno

1. L'Azienda consorziale informa la sua attività imprenditoriale a criteri della qualità totale, ed ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi;
2. Le relative misurazioni vengono elaborate a mezzo di appositi indicatori secondo quanto previsto dalle leggi vigenti, opportunamente integrate con il risultato delle verifiche effettuate in occasione della presentazione del conto consuntivo e della relazione triennale di cui all'art. 30, 6^a comma del presente Statuto.
3. Sulla gestione sono istituite forme di controllo interno intese a verificare la sua economicità, l'efficienza e l'efficacia intesa come rispondenza agli obiettivi stabiliti dall'Assemblea e come controllo della qualità delle prestazioni e dei servizi resi.

Art. 34 – Norme in materia di finanza, contabilità e patrimonio

1. Il Consiglio di Amministrazione determina:
 - a) Il sistema informativo contabile che deve consentire, oltre alla tempestiva determinazione dei risultati di esercizio, la elaborazione di situazioni economiche infrannuali, la determinazione ed il controllo dei costi e dei ricavi per centri di costo e centri di responsabilità secondo le più appropriate tecniche per il controllo di gestione;
 - b) I criteri per la determinazione e ripartizione di costi comuni ai diversi servizi;

- c) I criteri per l'espletamento del servizio di cassa, tenuto presente che dovrà essere prescelto, anche a trattativa privata, un istituto di credito al quale affidare in esclusiva i pagamenti, mentre potranno essere intrattenuti rapporti con altri istituti di credito per le riscossioni di introiti dall'utenza e per operazioni finanziarie;
- d) Le modalità di emissione degli ordini di pagamento e di riscossione;
- e) Le modalità di liquidazione delle spese.

Art. 35 – Piano programma, bilancio pluriennale di previsione, bilancio preventivo economico annuale, bilancio consuntivo

1. Il piano – programma deve contenere le scelte e gli obiettivi che l'Azienda Consorziale intende perseguire nel medio periodo. Esso viene predisposto dal Consiglio di Amministrazione all'inizio della tornata amministrativa, tenuto conto degli indirizzi formulati dall'Assemblea ed aggiornato, ove occorra, annualmente.
2. Il programma per le iniziative di carattere sociale viene predisposto dal Presidente dell'assemblea sulla base di specifico regolamento; il programma viene approvato dall'Assemblea.
3. Il Bilancio pluriennale di previsione deve essere redatto in coerenza con il piano – programma; è articolato per i singoli programmi e, ove possibile, per progetti, mettendo in evidenza gli investimenti previsti ed indicando le relative modalità di finanziamento; deve altresì comprendere, distintamente per esercizio, le previsioni dei costi e dei ricavi di gestione.
4. Il bilancio preventivo annuale non può chiudere in perdita, salvo puntuale necessità motivata dal Consiglio di Amministrazione ed in particolare ove derivi da spese di investimento programmate a carattere pluriennale.
5. I bilanci preventivi pluriennali ed annuali vengono predisposti a cura del Consiglio di Amministrazione e sottoposti all'Assemblea consortile entro il 15 ottobre.
6. Il Bilancio consuntivo d'esercizio si compone del conto economico, dello stato patrimoniale e della nota integrativa. Esso viene predisposto a cura del Consiglio di Amministrazione entro il 30 aprile e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea unitamente alla relazione del Collegio dei revisori dei conti entro il 31 maggio.

Art. 36 - Destinazione degli utili

1. Gli utili netti dell'Azienda, accertati dal bilancio consuntivo dell'esercizio, sono destinati per il 50% alla Riserva Statutaria.
2. L'Assemblea destina in tutto o in parte la parte residua per l'assistenza e la beneficenza a favore degli abitanti dei Comuni consorziati e a iniziative sociali, in misura comunque non superiore al 2% dei ricavi gestionali.
3. L'eventuale quota residua è destinata a fondi rinnovo e sviluppo,

Art. 37 – Copertura delle perdite

1. Nell'ipotesi di perdita di esercizio, si provvede alla sua copertura utilizzando le riserve disponibili, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 2.
2. Qualora risulti che, in conseguenza della perdita, il patrimonio netto è diminuito di oltre un terzo, il Consiglio di Amministrazione deve riferire senza indugio all'Assemblea, anche prima della chiusura dell'esercizio annuale, sulla situazione economico – patrimoniale con le osservazioni del Collegio dei revisori dei Conti. Ove entro l'esercizio successivo, la perdita non risulti diminuita a meno di un

terzo, l'Assemblea assume le deliberazioni del caso, per assicurare il regolare funzionamento dell'Azienda.

3. Quando risulti che il capitale di dotazione, in conseguenza alle perdite, è diminuito di oltre un terzo, il Consiglio di Amministrazione riferisce all'Assemblea, anche prima della chiusura dell'esercizio annuale, sulla situazione economico patrimoniale dell'Azienda con le osservazioni del collegio dei revisori dei conti.
4. Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l'Assemblea dispone la riduzione del capitale e propone l'eventuale reintegro che si rendesse necessario per assicurare il funzionamento dell'Azienda Consorziale, fatti salvi i provvedimenti a carattere straordinario previsti nel presente Statuto.

Art. 38 – Struttura organizzativa

1. La struttura organizzativa dell'azienda e le sue variazioni vengono determinate dal Consiglio di Amministrazione. L'assunzione di personale a tempo indeterminato è subordinata alla preventiva autorizzazione dell'Assemblea.
2. Tale struttura definisce le principali aree funzionali, i responsabili di settore e il personale che da essi dipende e le principali mansioni del personale.
3. Al servizio sanitario sovrintende il Direttore sanitario, da cui dipende il personale medico e paramedico. Egli cura i rapporti sotto l'aspetto sanitario dei clienti e impartisce ordini relativi al servizio sanitario generale dello stabilimento.
4. Per il servizio medico l'Azienda Consorziale si avvale anche di consulenti esterni cui può essere affidata anche la direzione sanitaria.

Art. 39 – Stato giuridico e trattamento economico del personale

1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti, compresi i dirigenti, ha natura privatistica.
2. La disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico del personale dipendente è quella dei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati per il settore termale ed alberghiero.

Art. 40 – Regolamento del personale

1. Le modalità, il procedimento ed i requisiti per l'assunzione del personale sono determinati con apposito regolamento, con l'osservanza delle disposizioni di legge.
2. Il regolamento si ispira ai criteri di obiettività e trasparenza delle scelte e deve, in particolare prevedere:
 - a) La pubblicità delle procedure e dei risultati delle selezioni;
 - b) Le modalità di scelta dei componenti delle commissioni giudicatrici tra persone fornite di competenza tecnica od amministrativa specifica in relazione ai posti da coprire;
 - c) La possibilità di avvalersi per le selezioni o preselezioni di società specializzate.
3. Per il carattere di stagionalità dei servizi prestati, i lavoratori sia alberghieri che termali con rapporto di lavoro a tempo determinato sono assunti per chiamata a norma delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 41 – Tariffe

1. I prezzi e le condizioni di vendita dei servizi da richiedere direttamente all'utenza non soggetti a vincoli di legge vengono determinati dal Consiglio di Amministrazione e, nei casi stabiliti dal Consiglio stesso, dai responsabili di settore nel rispetto degli atti di programmazione.

Art. 42 – Appalti e forniture

1. La stipulazione dei contratti attivi e passivi, l'approvazione dei progetti e dei piani finanziari sono di competenza del Consiglio di Amministrazione, fatti salvi progetti, gli acquisti, le forniture e le alienazioni che rientrano nella competenza dei responsabili indicati nel regolamento di cui al seguente comma.
2. Con apposito regolamento aziendale viene disciplinata la conclusione dei contratti secondo i seguenti criteri:
 - a) per i contratti che per importo e materia rientrano nell'ambito della normativa Europea, devono essere applicate le procedure comunitarie recepite nell'ordinamento giuridico italiano o comunque direttamente applicabili;
 - b) per i contratti che non rientrano fra quelli di cui alla lettera a) né fra quelli di cui alla lettera d) il Consiglio di Amministrazione delibera la scelta fra le procedure ad evidenza pubblica e procedure negoziali tali da assicurare comunque un'adeguata concorrenzialità fra imprese qualificate ed idonee;
 - c) la qualificazione di contraenti deve avvenire sulla base di valutazioni riferite agli aspetti economico-finanziario, organizzativo-gestionale e tecnico-produttivo;
 - d) per i contratti attivi o passivi necessari per l'ordinario e normale funzionamento dell'Azienda Consorziale, sia per l'attività termale che per l'attività alberghiera, quali determinati dal regolamento, provvede il personale all'uopo incaricato, sotto la propria responsabilità, con l'obbligo di rendiconto periodico al Consiglio di Amministrazione;
 - e) nei casi consentiti dalla legge, il regolamento prevede l'istituzione di apposito Albo di fornitori idonei fra i quali operare la selezione, determinando i criteri per l'inclusione e per l'esclusione dallo stesso. Detto Albo è sottoposto a revisione periodica

Art. 43 – Responsabilità dei componenti il Consiglio di amministrazione.

1. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono solidamente responsabili verso l'Azienda Consorziale dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto e degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio aziendale.
2. Le responsabilità per gli atti e le omissioni dei componenti del Consiglio di Amministrazione non si estendono a quelli tra essi che, essendo immuni da colpa, abbiano fatto annotare a verbale senza ritardo il loro dissenso. In tale caso il Presidente è tenuto ad informare per iscritto il Collegio dei revisori.

Art. 44 – Responsabilità del personale

1. I dirigenti, i capi servizio ed i collaboratori per le aree affidate a ciascuno sono responsabili della efficienza della gestione aziendale. Gli stessi rispondono dell'osservanza delle norme di legge e regolamentari con particolare riguardo a quelle riguardanti la sicurezza del lavoro e degli impianti e la salvaguardia dell'ambiente.

2. I dirigenti ed i capi servizio, per le aree a ciascuno affidate, rispondono anche dei risultati economici e del rispetto dei budget di spesa di esercizio e di investimento approvati dal Consiglio di Amministrazione.
3. La direzione stabilisce, con appositi ordini di servizio e nel rispetto delle norme dei contratti collettivi di lavoro, mansioni e responsabilità, in ordine all'osservanza delle norme antinfortunistiche, alle incombenze relative ad autorizzazioni per l'impianto e l'esercizio di attività aziendali, alla presentazione di denunce e dichiarazioni, alla custodia di impianti, materiali ed attrezzature.

Art. 45 – Responsabilità dei componenti il Collegio dei revisori dei conti

1. I componenti del Collegio dei revisori dei conti sono responsabili per i danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto.
2. I componenti del Collegio sono inoltre responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

Art. 46 – Azione di responsabilità

1. L'azione di responsabilità nei confronti dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti è promossa a seguito di deliberazione motivata dell'Assemblea.
2. L'azione di responsabilità nei confronti dei dipendenti è promossa a seguito di deliberazione motivata del Consiglio di Amministrazione.

Art. 47 – Trasparenza

1. Ferma restando la pubblicità degli atti fondamentali dell'Azienda Consorziale e del Consiglio di Amministrazione secondo quanto previsto dalla convenzione e dal presente Statuto, apposito regolamento detterà le norme per l'accesso agli atti dell'Azienda Consorziale sulla base di quanto previsto dalle leggi vigenti prevedendo altresì le modalità atte ad assicurare il controllo degli utenti e la rappresentazione delle loro esigenze.

Art. 48 – Informazione agli utenti; carta dei servizi

1. Per i servizi assegnati in gestione all'Azienda Consorziale, la stessa assicurerà la completa informazione agli utenti.
2. In conformità alle disposizioni legislative, il Consiglio di Amministrazione adotterà una "carta dei servizi".

Art. 49 – Regolamenti di competenza del Consiglio di Amministrazione.

1. Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto della legge e del presente Statuto, adotta regolamenti interni per il funzionamento degli organi e per l'esercizio delle funzioni aziendali.
2. In particolare, vengono disciplinate con regolamenti aziendali le seguenti materie:
 - a) funzionamento del Consiglio di Amministrazione;
 - b) appalti, forniture;
 - c) spese in economia;

- d) patrimonio, finanza, controllo interno, contabilità, cassa;
 - e) assunzione del personale;
 - f) rilascio copie e visione degli atti di competenza;
3. I regolamenti vengono comunicati al Presidente dell'Assemblea consorziale entro 15 giorni dalla loro adozione.

Art. 50 – Arbitrato

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere fra gli enti consorziati e tra essi l'Azienda Consorziale sono decise da un arbitro nominato di comune accordo dagli enti interessati stessi, a mezzo del rispettivo Sindaco per i comuni e dal Presidente del Consiglio di Amministrazione per l'Azienda Consorziale .
2. In mancanza di accordo provvede il Presidente del Tribunale di Trento.

Art. 51 – Norme transitorie e finali

1. Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo all'ultima approvazione da parte dei Consigli Comunali.